



ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI PISTOIA

DOTT. RAG. FABRIZIO GIOVANNI POGGIANI

Dottore commercialista – Revisore legale – Pubblicista

FATTURE DIFFERITE: CHIARIMENTI SU DATA FATTURA

Con il recente documento di prassi (Agenzia delle Entrate, circolare 14/E/2019) l'Agenzia delle Entrate, fra le altre, ha illustrato il nuovo quadro tecnico normativo in vigore dall'1/7/2019: **in fattura deve essere indicata anche la "data in cui è effettuata la cessione di beni o le prestazioni di servizi ovvero data in cui è corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo, sempreché tale data sia diversa dalla data di emissione della fattura"**.

A tal riguardo qualche imbarazzo è stato avvertito fra gli operatori in merito all'esemplificazione (§ 3.1) in cui, pur richiamando la possibilità di emettere (trasmettere) la fattura differita entro il 15 del mese successivo, è stato indicato che la valorizzazione del campo "data" va eseguita riportando quella dell'ultima operazione (ad esempio 28 settembre in una sequenza di operazioni datate 2, 10 e 28).

Si osserva come detta indicazione rappresenti una delle soluzioni possibili giacché, per le fatture differite, **non si intravedono motivi ostativi alla possibilità di datare il documento l'ultimo giorno del mese a condizione, però, che le date delle operazioni (anche attraverso il riporto degli estremi dei documenti di trasporto o equipollenti) siano comunque presenti in fattura (basta inserire nel corpo della fattura, per esempio, il numero del DDT e la relativa data)**.

Si ricorda che con recenti modifiche la trasmissione della fattura elettronica non è più entro 10 giorni ma 12 giorni: quindi se la redazione del documento è il 30/09/2019, la trasmissione all'Sdl sarà entro e non oltre il 12/10/2019.

Si veda lo schema qui sotto con gli esempi (in verde l'esempio che rappresenta il comportamento da sempre seguito nella prassi operativa):

Fatture differite: chiarimenti su data fattura (esempi)	
Fattura n. 1 datata e trasmessa il giorno di effettuazione 01/10/2019	La fattura è di competenza della liquidazione periodica Iva di ottobre e va annotata entro il 15/11/2019.
Fattura n. 2 datata 28/9/2019 (giorno di effettuazione dell'operazione) e trasmessa il 10/10/2019 (ultimo giorno utile in fatturazione immediata)	La fattura è di competenza della liquidazione periodica Iva di settembre e va annotata entro il 15/10/2019. Non è necessario, in questo caso, che la fattura riporti anche date diverse.
Fattura n. 3 datata 28/9/2019 e relativa a vari d.d.t. di settembre di cui l'ultimo il 28/9/2019 e trasmessa il 2/10/2019	La fattura è di competenza della liquidazione periodica Iva di settembre e va annotata entro il 15/10/2019. Non è strettamente necessario, in questo caso, che la fattura riporti anche date diverse.
Fattura n. 4 datata 30/9/2019 e relativa a vari d.d.t. di settembre di cui l'ultimo il 28/9/2019 e trasmessa il 2/10/2019	La fattura è di competenza della liquidazione periodica Iva di settembre e va annotata entro il 15/10/2019, ma in questo caso è necessario che la fattura riporti anche le date delle operazioni (nella parte descrittiva, ad esempio, attraverso riporto estremi d.d.t. – numero e data)

PROROGA DEI VERSAMENTI AL PROSSIMO 30/09 PER DICHIARAZIONI DEI REDDITI, IRAP E IVA

Proroga dei versamenti al prossimo 30/09 non solo per i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA che scadono nell'intervallo tra il 30/06 e il 30/09, ma anche per quelli la cui scadenza è collegata a quella prevista per le imposte sui redditi (contributi previdenziali e diritti camerali su tutti).

Dopo la conversione, con modifiche, del D.L. 34/2019, nella Legge 58/2019 e l'emanazione della risoluzione n. 64/E del 28/06/2019 dell'Agenzia delle Entrate, appare più chiara la proroga dei versamenti per i soggetti interessati dagli indici di affidabilità fiscale (ISA).

La proroga indicata nel 30 settembre prossimo riguarda, infatti, tutti i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA che scadono nel periodo dal 30/06/2019 al 30/09/2019 dei contribuenti che svolgono attività interessate dai nuovi indici di affidabilità fiscale (ISA), che hanno sostituito gli studi di settore, a prescindere dalla reale applicazione.

Il nuovo termine si applica soltanto ai versamenti di quest'anno, relativi al periodo d'imposta 2018, in deroga alle scadenze ordinarie e a prescindere dall'effettiva applicazione degli ISA, giacché la postergazione è applicabile per quei soggetti che esercitano attività economiche per i quali sono stati approvati gli ISA, di cui all'art. 9-bis del D.L. 50/2017, anche se ricorre una causa di esclusione diversa dal limite dei ricavi e/o compensi o sono esclusi ex lege dall'applicazione (Agenzia delle Entrate, circolare n. 41/E/2007 § 4) nonché per quelli che dichiarano ricavi e/o compensi annui non superiori a euro 5.164.569.

La proroga riguarda anche i contribuenti minimi e forfetari o che applicano regimi forfetizzati di determinazione del reddito (Agenzia delle Entrate, risoluzione n. 64/E/2019) e i soggetti IRES che, nel rispetto delle condizioni indicate, hanno come termini di versamento quelli successivi al 30 giugno scorso, in relazione alla data di approvazione del bilancio (o rendiconto) e della data di chiusura del periodo d'imposta, nonché i contribuenti soci di società e associazioni trasparenti che devono dichiarare i redditi ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del D.P.R. 917/1986 (TUIR).

Restano fuori dalla proroga, quindi, restando fermi i termini ordinari di pagamento (1/07 o 31/07 con maggiorazione dello 0,40%), le persone fisiche che non esercitano attività di impresa o di lavoro autonomo, i contribuenti che pur esercitando tali attività non sono soggetti agli ISA, i contribuenti che realizzano ricavi e/o compensi superiori al limite di euro 5.164.569 e gli imprenditori agricoli, se titolari esclusivamente di reddito agrario.

Infine, si evidenzia che la proroga al 30 settembre prossimo riduce il numero di rate, dovendo tenere conto la scadenza del secondo acconto al 30/11/2019 (di fatto, 2/12/2019), con la conseguenza che i contribuenti titolari di partita IVA potranno spezzare saldo 2018 e primo acconto 2019 in tre rate, rispettivamente al 30/09, 16/10 e 18/11/2019 (il 16/11 cade di sabato), mentre quelli non partita IVA, dovranno eseguire il pagamento rateale alle date del 30/09, 31/10 e 2/12/2019 (il 30/11 cade di sabato); per i non titolari di partita IVA non soggetti, inevitabilmente agli ISA, in caso di pagamento rateizzato dovranno procedere con il pagamento di una doppia rata il 31/07 prossimo, stante il tenore letterale della legge vigente.

STUDIO IN FERIE DAL 12 AL 30 AGOSTO

Si informa la gentile clientela che lo Studio resterà chiuso per il periodo estivo dal **12 al 30 agosto 2019 (compresi)** augurando a tutti buone ferie e buon riposo.

Per richieste urgenti utilizzare la mail.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti.

Dott. Rag. Fabrizio Giovanni Poggiani